MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 1985

Attribuzione ad alcuni materiale della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984: " Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi ";

Visto l'art. 3 ultimo comma, del predetto decreto in cui si stabilisce che " A cura del Ministero dell' interno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe zero, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2";

Visto il parere espresso del centro studi ed esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nonché l'elenco dei materiali dal medesimo redatto,

Decreta:

Art. 1

Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1al decreto ministeriale 26 giugno 1984 citato in premessa:

- materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici;
- materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;
- materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

DCPST - Area Protezione Passiva